



Comune di Modena

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA'
O PROPAGANDA E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI SULLE
STRADE E SULLE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO**

Approvato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 1 del 12/01/1995 e n. 58 del 6/03/1995

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 21/01/2016

Indice generale

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	5
Articolo 1	5
Articolo 2	5
TITOLO II DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA	6
CAPO I CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA	6
Articolo 3	6
Articolo 4	6
Articolo 5	7
Articolo 6	7
Articolo 7	7
Articolo 8	7
Articolo 9	8
CAPO II NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA'	8
Articolo 10	8
Articolo 11	9
Articolo 12	9
Articolo 13	10
Articolo 14	10
Articolo 15	10
Articolo 16	10
Articolo 17	10
Articolo 18	11
Articolo 19	11
Articolo 20	11
Articolo 21	12
Articolo 22	12
Articolo 23	13
Articolo 24	13
Articolo 25	13
CAPO III DISCIPLINA PARTICOLARE DI MEZZI ED IMPIANTI PUBBLICITARI	13
Articolo 26	13
Articolo 27	14
Articolo 28	14
Articolo 29	14
Articolo 30	14
Articolo 31	14
Articolo 32	15
Articolo 33	15
Articolo 34	15
TITOLO III COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DI ZONE ED EDIFICI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE	15
Articolo 35	15
Articolo 36	16
Articolo 37	16
Articolo 38	17
Articolo 39	17
Articolo 40	17
TITOLO IV TITOLI ABILITATIVI – PROCEDURE	17
Articolo 41	17
Articolo 41-bis.....	18

Articolo 42	19
Articolo 43	20
Articolo 44	20
Articolo 45	21
Articolo 46	21
Articolo 47	21
Articolo 48	21
Articolo 49	21
Articolo 50	22
Articolo 50-bis.....	22
TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI	22
Articolo 51	22
Articolo 52	23
Articolo 53	23
Articolo 54	24
Articolo 55	24
TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI	24
Articolo 56	24
Articolo 57	24
Articolo 58	25
Articolo 59.....	25

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI SULLE STRADE E SULLE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione del regolamento

1. Le norme del presente regolamento si applicano in tutto il territorio comunale e riguardano i mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda, come di seguito definiti, collocati lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico, sulla base delle disposizioni di carattere generale contenute nel Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30/04/1982, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni (da qui in poi Codice della Strada) e Relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione e successive modifiche ed integrazione (da qui in poi Regolamento di attuazione), approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495, nonché nel Decreto Legislativo del 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Non sono assoggettati alle limitazioni previste dal Capo II del presente regolamento i mezzi di pubblicità e gli impianti di pubblicità e propaganda collocati su aree pubbliche o di uso pubblico non visibili dalla strada.

2. I mezzi e gli impianti pubblicitari previsti nell'art. 15 seguente non sono soggetti alle limitazioni previste dal presente regolamento.
3. Per quanto riguarda gli impianti fissi per le affissioni, si rinvia al Piano generale degli Impianti di affissione e altri mezzi di pubblicità (da qui in poi Piano generale), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 20/7/2000 e modificata con deliberazione consiliare n. 79 del 22/7/2002 e al Regolamento sull'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni.
4. Per quanto riguarda mezzi di pubblicità e propaganda da installare all'interno del sito UNESCO, come perimetrato dallo strumento urbanistico comunale all'art. 13.23 bis del Testo coordinato delle norme di PSC POC RUE e dal Regolamento specifico, si rinvia alle disposizioni di esso, sia per quanto attiene la disciplina e le caratteristiche degli impianti, sia per quanto attiene le procedure autorizzative.

Articolo 2

Nozione di Centro Abitato

1. Si definisce centro abitato la parte di territorio inclusa in un perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, individuato cartograficamente ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada e definito ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 852 del 28.4.1994 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

CAPO I CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

Articolo 3

Insegne

1. E' da considerarsi insegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle sue pertinenze. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Per sorgente luminosa si intende qualunque corpo o insieme di corpi illuminanti che diffondono luce in modo puntiforme, lineare o planare, illuminando il mezzo pubblicitario. Per pertinenze si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa.
3. In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.
4. Le insegne di esercizio e pubblicitarie si classificano secondo la loro collocazione in:
 - a) bandiera orizzontale (in aggetto da una costruzione);
 - b) bandiera verticale (in aggetto da una costruzione);
 - c) frontali;
 - d) a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni industriali, artigianali, commerciali e direzionali;
 - e) su palina (insegna collocata su supporto proprio).

Sono equiparate altresì alle insegne, le bandiere finalizzate alla promozione pubblicitaria dell'esercizio cui si riferiscono o di marchi o loghi che afferiscono all'attività dello stesso.

5. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio e pubblicitarie collocate in centro abitato ed individuate ai precedenti a), b), c) ed e), collocate parallelamente all'asse della carreggiata sono di 10 mq.; per quelle non collocate parallelamente all'asse della carreggiata sono di 2 mq.
6. La collocazione di insegne, e la dimensione delle stesse, nelle zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale viene disciplinata dagli artt. 35 e seguenti del presente regolamento.
7. Sono equiparate alle insegne le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.

Articolo 4

Cartello

1. Si definisce cartello quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi. Esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
2. La collocazione del cartello può avvenire su struttura propria (cartello isolato), o sull'esistente (cartello a parete), in conformità al Piano generale.

Articolo 5

Manifesto

ABROGATO

Articolo 6

Striscione, locandina, stendardo e bandiera

1. Si considera striscione, locandina, stendardo e bandiera l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, ancorato ad un supporto proprio, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni, spettacoli, iniziative o esercizi commerciali (ai sensi dell'art. 3 co. 4). Può essere luminoso solamente per luce indiretta.
2. Oltre al titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, e' consentito apporre il marchio e la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsors in generale.

Articolo 7

Segno orizzontale reclamistico

E' da considerare segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Articolo 8

Impianti di pubblicità o propaganda

1. Si definiscono impianti di pubblicità o propaganda:

- a) Targa di esercizio: si intende la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio con caratteristiche, dimensioni, supporti e materiali così come saranno di seguito disciplinati nell'art. 23, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie di cui all'art. 3, 2° comma, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria.
- b) Targa pubblicitaria: è definita come la targa di esercizio, se ne discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività, o dalle relative pertinenze accessorie, così come disciplinate dal successivo art. 23.
- c) bacheca: si intendono vetrinette con frontale apribile, o a giorno, installate a muro o collocate a terra su supporto proprio, destinate alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa, di informazioni cinematografiche e di spettacolo, di merci o loghi dell'attività principale o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie; nonché all'esposizione di menù, tariffe, prezzi di pubblici esercizi e alberghi o di pubblicità immobiliari.
- d) Impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile: si intende qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla promozione sia di prodotti che di attività caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche e dimensioni variabili diverse da quelle prescritte dal Piano generale. Si distingue tra:
 - d1) impianto installato parallelamente al senso di marcia dei veicoli, da collocarsi in aree o zone da individuare con gli appositi piani di cui al successivo art. 15
 - d2) impianto singolo da valutare nell'ambito di specifica progettazione.

Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e deve avere dimensione massima di mq. 18.

- e) Impianto di insegne o targhe coordinate: si intende quel manufatto destinato alla collocazione di una

pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, della superficie massima di mq. 20.

f) Vetrofania: si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.

2. Gli Impianti fissi per le affissioni sono destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie di qualunque materiale costituiti e sono esclusivamente normati dal Piano generale e dal Regolamento sull'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni.
3. La pubblicità sui veicoli è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 23 del Codice della Strada e all'art. 57 del relativo Regolamento di Attuazione.
4. La pubblicità fonica è consentita alle condizioni e nei limiti indicati dall'art. 26 del presente Regolamento.
5. Il presente regolamento disciplina altresì alcune tipologie di tende, intendendosi per tali i manufatti mobili o semimobili in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi, la cui disciplina rientra nei casi particolari dell'articolo 43.

Articolo 9

Sorgenti luminose

ABROGATO

CAPO II NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA'

Articolo 10

Collocazione vietata

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle targhe e delle bacheche, è vietato, fuori ed entro i centri abitati, nei seguenti punti:
 - lungo ed in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi;
 - sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate;
 - sulle pertinenze di esercizio delle strade;
 - in corrispondenza delle intersezioni;
 - lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
 - sui ponti e sotto ponti;
 - sui cavalcavia e loro rampe;
 - sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento, ad eccezione dei centri abitati, dove questa disposizione non si applica alle transenne para pedonali a condizione che i messaggi pubblicitari siano posti solo sulla faccia rivolta ai pedoni;
 - sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali
 - lungo le strade nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o luoghi di interesse storico o artistico, salvo quanto previsto al titolo III del presente regolamento.
2. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.
3. ABROGATO

4. La collocazione di insegne pubblicitarie e di esercizio e di tutti gli altri mezzi pubblicitari e' vietata sui parapetti di balconi, sulle facciate e dentro le luci delle finestre, e nelle arcate frontali e di testa dei portici, ad eccezione di quanto stabilito nell'art. 21, 4° comma.

Articolo 11

Collocazione fuori centro abitato

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi di pubblicità fuori dai centri abitati, salvo quanto previsto dal successivo art. 12, 2° comma, può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - m. 3 dal limite della carreggiata;
 - m. 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
 - m. 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - m. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - m. 150 prima dei segnali di indicazione;
 - m. 100 dopo i segnali di indicazione;
 - m. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
 - m. 250 prima delle intersezioni e m. 100 dopo le intersezioni;
 - m. 200 dagli imbocchi delle gallerie;
 - m. 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.
2. Le norme di cui al precedente comma 1, e quella di cui all'art. 10, 1° comma, limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della sede stradale, semprechè siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, 1° comma, del Codice della Strada.
3. Le distanze indicate al 1° comma, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della carreggiata così come definita dall'art. 3, co.1, num. 7 del Codice della Strada. La pista ciclabile non e' compresa nella carreggiata.

Articolo 12

Collocazione in centro abitato

1. La collocazione dei cartelli e di tutti gli altri mezzi pubblicitari, entro i centri abitati, salvo quanto previsto dagli artt. 17 e 18 e dal comma successivo del presente articolo, può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - m. 50 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali stradali e dalle intersezioni;
 - m. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie;
 - m. 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi;
 - m. 3 dal limite della carreggiata.
2. Queste distanze sono ridotte sulle strade di tipo E) ed F), di cui all'art. 2 del Codice della Strada, come di seguito indicato:
 - m. 20 dagli altri cartelli, mezzi pubblicitari, segnali stradali e intersezioni;
 - m. 30 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie;
 - m. 30 dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi;
 - m. 3 dal limite della carreggiata.
3. Le norme di cui ai precedenti commi 1 e 2, e quella di cui all'art. 10, 1° comma, limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della sede stradale, semprechè siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, 1° comma, del

Codice della Strada.

4. Le distanze indicate ai commi 1 e 2, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della carreggiata, come sopra definite.

Articolo 13

Dimensioni massime

ABROGATO

Articolo 14

Criteri di individuazione degli spazi di collocazione

ABROGATO

Articolo 15

Piani e studi coordinati di arredo urbano - Progettazione specifica di impianti di pubblicità e propaganda
- Disciplina speciale

1. L'Amministrazione Comunale, con specifici atti deliberativi o determinazioni dirigenziali, può approvare piani o studi coordinati di arredo urbano, in zone o edifici specifici, aventi ad oggetto la collocazione di mezzi di pubblicità e di impianti di pubblicità e propaganda di cui al presente regolamento.
2. Nel caso di interventi di nuova costruzione e ristrutturazione di interi edifici, gli spazi ove collocare le insegne di esercizio e altri mezzi di pubblicità o propaganda inerenti le attività che si andranno ad insediare negli edifici possono essere oggetto di specifica progettazione, da approvare o valutare nell'ambito dei procedimenti di rilascio o controllo dei titoli abilitativi edilizi.
3. Nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, autorizzazioni e SCIA inerenti i mezzi pubblicitari devono adeguarsi alle previsioni dei piani e studi coordinati di arredo urbano o ai titoli abilitativi edilizi.
4. L'approvazione degli strumenti di cui ai predetti commi 1 e 2 e' comunque subordinata alla verifica del rispetto dei principi e criteri inderogabili previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione.

Articolo 16

Pubblicità di itinerari stradali e turistici

1. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità di itinerari stradali, intendendosi con questa definizione l'uso di cartelli ed altri impianti pubblicitari corredati da frecce indicative, localizzate in punti tali da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività, salvo quanto previsto dal successivo art. 18.
2. Possono essere installati i segnali turistici e di territorio, come definiti dagli artt. 134 e seguenti del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada e da eventuali ulteriori specifiche norme.

Articolo 17

Collocazione in deroga

ABROGATO

Articolo 18

Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà

1. Possono essere autorizzati cartelli pubblicitari stradali riferiti a manifestazioni, spettacoli ed iniziative temporanee di carattere culturale, sportivo, gastronomico, di intrattenimento, aperte al pubblico sulla base delle modalità indicate dal successivo art. 43.
2. ABROGATO
3. La collocazione di tali cartelli può' derogare a quanto stabilito dagli artt. 11 e 12 ed è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce oltreché' durante la settimana precedente ed alle 24 ore successive.
4. Per le attività dei teatri e musei, statali o comunali, e per le mostre organizzate dal Comune o da altri Enti Pubblici o che si svolgono all'interno degli spazi e delle gallerie comunali è consentita la installazione di strutture tipo "sandwich" bifacciali, striscioni, stendardi, o simili posati direttamente al suolo. Inoltre sono consentiti in deroga alle disposizioni di cui al Titolo II, Capo II, del presente regolamento, i relativi cartelli informativi. Tale disposizione si applica anche nelle zone ed edifici di cui al Titolo III.
5. E' consentita, con i limiti e le condizioni di cui sopra, l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari per l'attività di educazione stradale.

Articolo 19

Collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari

1. La collocazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico.
2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo.
4. L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.
5. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti fissi per le affissioni, posti in opera deve essere in ogni suo punto, ad una quota superiore di ml. 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.
6. E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile posato al suolo.

7. ABROGATO

Articolo 20

Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi, oltre al rispetto dei requisiti indicati dal precedente articolo, non possono avere nè luce intermittente, nè di colore rosso, nè di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli.
2. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

3. La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie.

Articolo 21

Caratteristiche particolari delle insegne

1. Le insegne a bandiera sia orizzontali che verticali aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi, devono essere installate, nel rispetto delle distanze minime, in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore a ml. 3,00 e 4,70.
2. La distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede ed in valore assoluto ml. 1,20.
3. Le insegne frontali devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso solamente nei casi in cui le dimensioni della vetrina o l'altezza della porta non lo consentano. Devono, inoltre, avere una sporgenza massima rispetto al filo esterno del muro di cm. 15 ed essere contenute all'interno della proiezione verticale del vano stesso.
4. In edifici ad esclusiva destinazione industriale, commerciale, artigianale, direzionale possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltre che sulle facciate, anche a tetto o su pensilina.

In caso di insegne sulle facciate la percentuale massima della superficie utilizzabile rispetto a quella del prospetto del fabbricato è del 30%.

Nel caso in cui gli edifici di che trattasi siano costituiti da più unità immobiliari, le insegne frontali, a tetto o su pensilina dovranno essere ricomprese in un progetto unitario esteso a tutte le unità immobiliari da presentare agli Uffici comunali competenti e da sottoporre al Servizio Edilizia Privata per la verifica di quanto di competenza. L'installazione delle insegne potrà avvenire per stralci successivi.

5. Le insegne montate su supporto proprio o su palina se collocate su area privata devono rispettare un'altezza da terra misurata dalla quota del terreno al bordo superiore non maggiore a ml. 10,00; se aggettanti su suolo pubblico devono rispettare le condizioni indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo.
6. E' vietata la installazione di insegne sulle facciate degli edifici caratterizzati da vincoli architettonici, ad eccezione dei casi di cui al successivo art. 36, 2° comma.
7. E' vietata la installazione di insegne sui parapetti di balconi, sulle facciate, dentro le luci delle finestre e nelle arcate frontali e di testa dei portici.

8. ABROGATO

9. Le insegne concernenti le strutture sanitarie (case di cura private, gabinetti e ambulatori mono e polispecialistici) possono essere collocate orizzontalmente, verticalmente o a bandiera sopra l'edificio e quando l'edificio insiste in un complesso recintato, anche sulla recinzione. Devono essere installate nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi. Gli eventuali elementi luminosi e/o illuminanti non devono essere intermittenti o lampeggianti o programmati in modo tale da dare messaggio variabile.

Articolo 22

Caratteristiche delle tende e bacheche

1. Le tende a protezione di mostre, vetrine ed accessi pedonali dovranno osservare un'altezza minima dalla quota del marciapiede di ml. 2,20, a condizione che ciò non arrechi disturbo alla visibilità ed un oggetto inferiore di almeno cm. 20 rispetto alla larghezza del marciapiede e comunque non superiore a ml. 2. La tenda non deve nascondere eventuali indicazioni toponomastiche.
2. Per le strutture ricettive è ammesso l'utilizzo di tende a protezione dell'accesso principale di tipo a

tunnel. Qualora trattasi di strutture che configurino la tipologia della pensilina o tettoia, si rinvia alla disciplina dei titoli abilitativi edilizi, fatto salva l'applicazione delle norme in materia di imposta di pubblicità se recanti scritte propagandistiche o pubblicitarie e l'autorizzazione ad occupare suolo pubblico con corresponsione della relativa tassa, se i percorsi creati da queste strutture siano collocati su suolo pubblico o di uso pubblico.

3. La sporgenza massima delle bacheche, ove consentite a muro, non deve essere superiore a cm. 10 dal filo esterno della muratura.

Articolo 23

Caratteristiche e installazione di targhe professionali, di esercizio e pubblicitarie

1. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti ed avere una dimensione massima di cm. 50 x 25, ad eccezione di quanto previsto nel successivo art. 37.
2. Le targhe pubblicitarie devono avere dimensioni massime di cm. 50 X 25. Sono consentite nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico.
3. ABROGATO

Articolo 24

Targhe pubblicitarie

ABROGATO

Articolo 25

Caratteristiche tecniche e materiali degli impianti fissi per le affissioni

ABROGATO

CAPO III DISCIPLINA PARTICOLARE DI MEZZI ED IMPIANTI PUBBLICITARI

Articolo 26

Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica è soggetta alla presentazione di una SCIA ai sensi dell'art. 41-bis del presente regolamento.
2. Nei Centri Abitati, per ragioni di pubblico interesse, sono disposte le limitazioni di seguito indicate.
3. La pubblicità fonica e' vietata:
 - nei Centri Storici così come definiti dalla normativa urbanistica vigente;
 - in prossimità di strutture sanitarie e assimilate, di luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, di strutture cimiteriali e luoghi di culto.
4. E' consentito effettuarla nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00.
5. Nei giorni festivi e negli orari non previsti sopra è possibile concedere deroghe durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere politico, sportivo, culturale, sociale, religioso e simili.
6. Devono inoltre essere osservate le prescrizioni eventualmente indicate nell'autorizzazione amministrativa.

7. La pubblicità elettorale è disciplinata dalle disposizioni che regolano la materia.
8. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal DPCM 1/3/1991.

Articolo 27

Disciplina particolare dei mezzi pubblicitari

1. Le norme del presente capo disciplinano alcune caratteristiche peculiari di mezzi pubblicitari, rimanendo invariate le norme comuni del Capo II.

Articolo 28

Caratteristiche particolari degli striscioni, locandine, standardi e bandiere

1. L'esposizione di striscioni, locandine, standardi e bandiere è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce, oltrechè durante la settimana precedente e alle 24 ore successive allo stesso. Il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere strettamente riferito alla manifestazione e può essere accompagnato dalle sole indicazioni relative a marchio, enti, associazioni, ditte o sponsors in generale.
2. Le distanze dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari sono così ridotte:
 - Fuori centro abitato: m. 100;
 - Centro Abitato: m. 25.
3. La collocazione di bandiere può avvenire solo su suolo privato, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 21, 5° comma, in riferimento alle distanze da rispettare.

Articolo 29

Caratteristiche particolari dei segni orizzontali reclamistici

1. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente all'interno di aree di uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali e lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e alle 24 ore precedenti e successive.
2. Per essi non si applicano gli artt. 10, 11 e 12 salvo le distanze previste per le collocazioni di mezzi pubblicitari fuori ed entro i centri abitati unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
3. Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Articolo 30

Cartelli ed altri mezzi abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti

1. Lungo le strade e in prossimità di esse e' ammessa l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per i rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche, rastrelliere ed altre, purchè siano rispettate le distanze minime previste per la collocazione di impianti pubblicitari fuori ed entro i centri abitati, ad eccezione dei casi in cui la superficie di esposizione sia inferiore a mq. 1.

Articolo 31

Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio, di carburante e nelle relative aree di parcheggio.

1. L'installazione di mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio, di carburante e nelle relative aree di parcheggio deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 51 e 52 del Regolamento di attuazione del Codice della strada, cui si rinvia.
2. Se nella stazione di servizio, di carburante o nelle aree di parcheggio sono insediate funzioni complementari all'esercizio, le insegne e gli altri mezzi pubblicitari inerenti sono sottoposte alle norme generali del presente regolamento.

Articolo 32

Cartelli vendesi/affittasi

- 1.I cartelli vendesi/affittasi devono essere collocati esclusivamente sull'immobile in locazione o in compravendita cui si riferiscono.
- 2.I cartelli se di superficie inferiore ad un quarto di metro quadrato non sono soggetti alla presentazione di una SCIA.

Articolo 33

Disciplina delle tende

1. Le tende, così come definite al precedente art. 8, possono essere collocate in deroga alle distanze minime di cui agli artt. 11 e 12 del presente regolamento nel solo caso in cui non riportino alcun tipo di messaggio pubblicitario.
2. Nel caso in cui riportino scritte pubblicitarie, seguono le disposizioni generali previste per la collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, in quanto compatibili.
3. E' consentito riportare l'insegna di esercizio sulla tenda parallelamente all'asse della carreggiata.

Articolo 34

Messaggi pubblicitari su strutture a carattere provvisorio

1. Sulle strutture a carattere provvisorio, o con carattere di stagionalità è consentita l'installazione della sola insegna di esercizio.

TITOLO III COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DI ZONE ED EDIFICI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE

Articolo 35

Norme generali

1. Le norme del presente Titolo si applicano ai Centri Storici (ex zone omogenee A dello strumento urbanistico comunale) e agli ambiti ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle altre disposizioni comuni.
2. Nelle zone, ambiti ed edifici di cui sopra è ammessa l'installazione delle sole insegne di esercizio.
3. Sono vietate:
 - a) la collocazione di insegne su palina;
 - b) la installazione di insegne a bandiera orizzontale e verticale, ad eccezione di quelle riferentesi a uffici postali e posti telefonici pubblici, farmacie e alberghi;
 - c) la installazione di insegne sui tetti, terrazzi, balconi, finestre, facciate e sulle arcate frontali e di testa

dei portici;

d) l'installazione di locandine, stendardi e bandiere. E' ammesso il solo uso di stendardi e bandiere bidimensionali, in tessuto di tela, alle condizioni di cui all'art. 28 del presente regolamento;

e) l'installazione dei segni orizzontali reclamistici;

f) l'installazione di cartelli e impianti di pubblicità e/o propaganda a messaggio variabile anche provvisori, ad eccezione di quelli contenuti all'interno delle vetrine ed inerenti all'attività svolta e/o al prodotto commercializzato;

g) l'installazione di sistemi mobili di informazione o pubblicità posati al suolo quali cavalletti, manifesti su supporti precari e mezzi simili, ad eccezione di quelli riferiti alle manifestazioni ed eventi temporanei, al termine dei quali dovranno essere tempestivamente rimosse, come precisato nell'art. 55 seguente;

h) l'installazione di bacheche di qualsiasi tipo ad eccezione di quelle collocate a muro, relative alle informazioni cinematografiche e di spettacolo;

i) l'installazione di insegne luminose e non, ulteriormente illuminate da luce indiretta, in presenza di illuminazione pubblica;

l) l'installazione di tende a cappottina.

4. Sono inoltre consentite le installazioni di bacheche collocate a terra su supporto proprio destinate alla diffusione di informazioni delle attività degli enti pubblici, dei partiti politici rappresentati in Parlamento o in Consiglio Comunale ed associazioni riconosciute, purché prive di illuminazione propria.

Articolo 36

Collocazione di insegne

1. Le insegne frontali devono essere contenute nello spazio compreso tra gli stipiti e l'architrave dell'apertura dell'esercizio, al filo interno della muratura o nel vetro (e in ogni caso non devono sporgere dal filo esterno della muratura). E' vietata l'installazione di insegne scatolari al neon con pannello interamente luminoso; sono inoltre vietate le insegne luminose con singole lettere scatolari in rilievo e quelle realizzate con filo di neon; la luminosità dovrà essere limitata a caratteri o simboli della denominazione di esercizio. Per le insegne a luce indiretta, l'apparecchio di illuminazione deve essere contenuto entro l'apertura dell'esercizio ed il filo interno della muratura ed avere una bassa intensità luminosa. E' comunque vietata la installazione di sistemi di illuminazione ad intermittenza. In presenza di aperture ad arco a "tutto sesto", l'insegna non potrà comunque occupare lo spazio descritto dallo stesso.

2. La collocazione al di sopra del vano di esercizio è possibile solo nel caso di ripristino di insegne storiche preesistenti, chiaramente documentate e riferite allo specifico vano oggetto di intervento.

3. ABROGATO

4. Per gli alberghi devono utilizzarsi insegne tipo "a bandiera orizzontale" di dimensioni massime, compresa la struttura, di ml. 1,20 x 1,00, con scritta riproducente il logo della denominazione e le stelle di categoria, comunque in un solo esemplare. Sono altresì consentite le insegne frontali, come disciplinate dal precedente comma 1°.

5. ABROGATO.

Articolo 37

Collocazione di targhe professionali o di esercizio

1. La collocazione di targhe indicanti professioni ed attività in genere è consentita solo ad esercizi e

studi professionali privi di vetrina. Le targhe dovranno essere collocate lateralmente alle porte o sullo stipite e realizzate esclusivamente in ottone o altro metallo, pietra, vetro o plexiglas.

2. La dimensione massima delle targhe e' di cm. 40 x 30 e comunque dovrà essere commisurata allo stato dei luoghi.

Articolo 38

Tutela di bacheche ed insegne di valore storico – Collocazione e caratteristiche delle bacheche

1. Le insegne e bacheche esistenti, di valore storico-tipologico o di altra qualità progettuale e ricomprese nell'apposito elenco sono sottoposte a tutela. Qualunque progetto di modificazione, dovrà ottenere il parere vincolante del Servizio Edilizia Privata.
2. E' inoltre vietato l'uso di materiali di rivestimento sugli stipiti ed esternamente al filo delle facciate.

Articolo 39

Collocazione di tende

1. Le tende esterne a protezione di vetrine ed ingressi pedonali dovranno avere un'altezza minima dalla quota del marciapiede di ml. 2,20 compreso le parti mobili, sempre che ciò non crei intralcio alla visibilità, ed un oggetto inferiore, di almeno di cm. 20, alla larghezza del marciapiede e comunque non superiore a ml. 2. In strade prive di marciapiede l'oggetto delle tende non dovrà superare la dimensione di ml. 1,00.
2. Le tende dovranno essere collocate esclusivamente al di sopra o internamente al vano della vetrina ed essere realizzate nel tipo piano estensibile, con strutture in metallo color grafite e tessuto in tela, nei colori canapa, rosso bruno, verde scuro. E' vietata la collocazione di protezioni laterali. Per la collocazione delle tende si applica l'art. 33. Nel caso di aperture a tutto sesto la tenda è da collocarsi all'imposto dell'arco e non sopra di essa per consentire la lettura dei fronti esterni.
3. E' vietato l'uso di tende fisse a protezione degli occhi dei portici. E' consentito il solo uso di tende in tela mobili per tutta la loro ampiezza, nei colori canapa, rosso bruno, verde scuro e comunque prive di messaggi pubblicitari e denominazione di esercizio. E' consentito, ai sensi dell'art. 33, co. 3, riportare la dicitura dell'insegna dell'esercizio sul fronte della tenda con dimensioni massime di cm 100 x 50.
4. E' vietata altresì l'installazione di tende nelle arcate di testa dei portici agli incroci di vie.
5. La sostituzione di tende, anche se della sola tela, comporta l'adeguamento alla presente normativa.
6. ABROGATO
7. Le tende da installare su differenti vetrine di un medesimo prospetto dovranno essere progettate e realizzate con materiali, forme e colori coordinati.

Articolo 40

Caratteristiche, dimensioni, materiali degli impianti fissi per le affissioni

ABROGATO

TITOLO IV TITOLI ABILITATIVI – PROCEDURE

Articolo 41

Competenza alla presentazione della domanda e al rilascio della autorizzazione

1. Chiunque intenda installare impianti e altri mezzi pubblicitari previsti dal presente regolamento sulle strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico, deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento, salvo che nei casi indicati dal Regolamento per l'applicazione della imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
2. Fuori Centro Abitato, la domanda deve essere presentata all'ente proprietario della strada competente a rilasciare l'autorizzazione di cui sopra, secondo il seguente ordine di competenze:
 - per le strade e le autostrade statali alla direzione compartimentale A.N.A.S. competente per territorio o agli uffici speciali per le autostrade;
 - per le autostrade in concessione alla società concessionaria;
 - per le strade regionali provinciali e comunali o di proprietà di altri enti alle rispettive amministrazioni;
 - per le strade militari al comando territoriale competente.
3. All'interno del Centro Abitato, di cui all'art. 2, la competenza a ricevere la domanda ed a rilasciare l'autorizzazione è sempre del Comune.
4. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
5. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni dell'art. 23 del Codice della Strada e la loro collocazione viene autorizzata dall'ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

Articolo 41-bis

SCIA

1. L'installazione di:

- a) insegne d'esercizio (art. 3),
- b) impianti di pubblicità e propaganda [art. 8 co.1 lettera a), b), c), d1), f)]
- c) pubblicità fonica (art. 8 co.4),
- d) mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio, di carburante e nelle aree di parcheggio (art. 31) da collocare nella sede dell'attività cui si riferiscono o nelle sue pertinenze, è soggetta alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990 e s.m.

E' altresì soggetta a SCIA l'attività di volantinaggio, svolta ai sensi dell'art. 15 co. 2 del regolamento sull'imposta della pubblicità e pubbliche affissioni.

2. L'installazione o sostituzione di mezzi pubblicitari di cui al co. 1 può essere effettuata solo dopo aver ottenuto la ricevuta di presentazione della SCIA. Il Comune, entro sessanta giorni dalla presentazione della SCIA, verifica la sussistenza dei requisiti e presupposti previsti dalle normative vigenti in materia e in caso di esito negativo adotta provvedimenti volti a vietare la prosecuzione dell'attività ed a rimuovere gli effetti dannosi.
3. Come previsto dall'art. 19 della legge n. 241/1990 e s.m., qualora sia possibile, il Comune invita il privato a conformare l'attività segnalata alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, disponendone la sospensione entro un termine stabilito e comunque non inferiore a 30 giorni.
4. Sulle SCIA presentate si provvede a verificare esclusivamente la completezza della documentazione richiesta e che l'installazione o impianto descritto nella SCIA rientri effettivamente nelle fattispecie per le quali ne è consentita la presentazione.

5. Con determinazione del Dirigente del competente Settore sono stabilite le modalità del controllo campione sulle SCIA che deve riguardare almeno una percentuale del 20% delle SCIA presentate fuori dal centro storico e riguardare invece il 100% delle SCIA all'interno del centro storico e verificare sulla conformità di quanto descritto nella SCIA con le norme che regolamentano l'installazione o impianto. Il controllo campione potrà eventualmente riguardare anche la corrispondenza tra la SCIA presentata e quanto realizzato. A tal fine, potranno essere definiti specifici accordi con la Polizia Municipale su tempi e procedure di controllo.
6. La SCIA rimane valida fino alla cessazione dell'attività o ad eventuali modifiche dei mezzi pubblicitari esposti; in tal caso è necessaria la presentazione di una nuova SCIA.
7. Il subingresso nell'attività se i mezzi pubblicitari rimangono inalterati, è soggetto a sola comunicazione.

Articolo 42

Presentazione della domanda o della SCIA al Comune

1. La domanda o la SCIA, redatte esclusivamente sull'apposita modulistica predisposta dal Comune, devono riguardare un'unica attività o un'unica unità immobiliare e devono essere presentate in formato digitale, con le modalità stabilite dal Comune, utilizzando la piattaforma telematica relativa alle attività dello sportello unico attività produttive.¹

La domanda sconta l'imposta di bollo, nella misura stabilita dalle leggi fiscali; la SCIA è invece esente da bollo.

La domanda e la SCIA devono essere presentate all'Ufficio comunale competente, corredate dei seguenti documenti:

- a) progetto quotato in scala 1:20 dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera è realizzata in economia;
- b) bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre, ad eccezione dei mezzi pubblicitari a messaggio variabile;
- c) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione dell'ambiente circostante;
- d) planimetria catastale ove è riportata la posizione nella quale si chiede l'autorizzazione alla installazione;
- e) autodichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si attesta che l'opera sarà realizzata nel rispetto delle norme in materia di sicurezza statica e con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Nella stessa autodichiarazione si dovrà inoltre attestare che l'attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero il titolare è iscritto agli albi professionali e che la destinazione d'uso dei locali è legittimata;
- f) copia dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della Legge 5.3.1990 n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti" e successivo Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37, per gli impianti pubblicitari luminosi;
- g) nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora richiesto;
- h) autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della Regione Emilia Romagna qualora richiesto.

In materia di vetrofanie, è sufficiente l'indicazione del messaggio pubblicitario apposto.

¹

Piattaforma suapER, alla quale si accede collegandosi all'indirizzo web <http://suaper.lepida.it/people/>, previo accreditamento (le relative istruzioni sono accessibili dalla pagina web <http://www.comune.modena.it/economia/suap-sportello-unico-attivita-produttive/suaper>)

2. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.
3. Qualora la domanda o la SCIA siano presentate da privati in modalità cartacea, i documenti di cui al co. 1 del presente regolamento, dovranno essere allegati in duplice copia.

Articolo 43

Casi particolari

1. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, stendardi, bandiere, segni orizzontali reclamistici, con carattere di temporaneità, la documentazione può essere limitata alla presentazione degli elaborati di cui ai punti b), c), d), e), g) e h) del precedente articolo, salvo diverse indicazioni da parte del competente ufficio. La documentazione di cui al punto d) può essere sostituita da una dichiarazione dell'interessato che attesti l'esatta posizione di collocazione.
2. L'apposizione di vetrofanie è consentita solo se attinenti all'attività esercitata. In ogni caso le vetrofanie devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate ai piani terra o nelle aperture poste al piano superiore aperte su percorsi o piazze, solo se costituiscono pertinenza di attività prive di vetrina al piano terra.
3. ABROGATO
4. ABROGATO
5. Per la pubblicità fonica, è sufficiente che l'interessato indichi sulla SCIA, oltre ai propri dati identificativi, i contenuti del messaggio pubblicitario da diffondere, l'esatto periodo e gli orari di svolgimento.
6. ABROGATO
7. Per l'installazione di tende nel centro storico e in ambiti ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, è necessaria la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Le tende fuori dal centro storico e da ambiti ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale prive di messaggio pubblicitario possono essere liberamente installate, nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dal Codice della strada, come disciplinati dall'articolo 39 del presente regolamento. Solo qualora contengano un messaggio pubblicitario, sono anche esse soggette alla presentazione di una SCIA.

Articolo 44

Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata all'interessato dall'Ufficio comunale competente, salvo quanto indicato nell'art. 42, 3° comma, entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta. E' in ogni caso negato il rilascio o il rinnovo della autorizzazione nel caso in cui il richiedente abbia pendenze in materia di pubblicità con il Comune di Modena.
2. Il termine rimane interrotto nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro 30 giorni. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta. L'ufficio competente può richiedere la documentazione integrativa, una sola volta, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della domanda.
3. Per le domande riguardanti opere da realizzarsi su edifici o aree all'interno delle zone omogenee A o di zone ed edifici assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche o di cose di interesse storico, artistico e culturale, l'Ufficio Competente procede al rilascio dell'autorizzazione, previa acquisizione del parere del Competente Servizio Edilizia privata, nonché le eventuali autorizzazioni dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.

Articolo 45

Interventi di sostituzione e modifica

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve presentare una SCIA, allegando il bozzetto del nuovo messaggio.
2. ABROGATO.

Articolo 46

Termine di validità' dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di Cartelli e altri mezzi pubblicitari, indicati all'art. 41 del presente regolamento, ha validità' per un periodo di tre anni.

Articolo 47

Rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno novanta giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.
2. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario, la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autodichiarazione che attesti la persistenza degli elementi di cui alla lettera e) dell'art. 42, 1° comma, e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.
3. L'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari inerenti l'esercizio di un'attività, installati nella sua sede o nelle relative pertinenze, nelle fattispecie di cui all'art. 41-bis del presente regolamento, è automaticamente rinnovata e rimane valida fino alla cessazione dell'attività o ad eventuali modifiche della situazione in essere.
4. Per quanto attiene le autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari inerenti l'esercizio di un'attività, installati nella sua sede o nelle relative pertinenze, rilasciate prima dell'entrata in vigore delle presenti modifiche regolamentari, ricadenti nelle fattispecie di cui all'art. 41-bis, alla scadenza, dovrà essere presentata una SCIA corredata dalla sola autodichiarazione che attesti la persistenza degli elementi di cui alla lettera e) dell'art. 42, 1° comma, e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.
5. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, nonché qualsiasi modifica si intenda proporre comportano il rispetto della procedura di cui all'art. 42.
6. In caso di subingresso nell'esercizio dell'attività, il subentrante è tenuto a presentare la comunicazione di cui all'art. 41bis, comma 7.

Articolo 48

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Gli obblighi del titolare dell'autorizzazione sono previsti e disciplinati negli artt. 54 e 55 del Regolamento di attuazione del Codice della strada, cui si rinvia integralmente.

Articolo 49

Decadenza dell'autorizzazione e della SCIA

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;

- b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
 - c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
 - d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
 - e) la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
 - f) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal decorso del termine di 60 giorni previsto per il rilascio di essa.
2. Il co. 1 si applica anche ai casi di SCIA in quanto compatibili, ad eccezione della lettera f)

Articolo 50

Nulla osta tecnico per la collocazione di mezzi pubblicitari in vista di strade comunali

ABROGATO

Articolo 50-bis

Competenze del Settore Pianificazione territoriale e trasformazioni edilizie

1. L'ufficio competente del Settore Economia, promozione della città servizi al cittadino invia le pratiche riferite al presente regolamento al Servizio edilizia privata del Settore Pianificazione territoriale e trasformazioni edilizie per l'acquisizione del relativo parere, nei seguenti casi:
 - 1. opere e impianti ricadenti all'interno del Centro storico – zona territoriale omogenea A ed in immobili o aree soggette alla tutela di cui al D.lgs. n. 42/2004 e s.m., ivi compreso il sito UNESCO, come perimetrato dallo strumento urbanistico comunale (art. 13.23 bis del Testo coordinato delle norme di PSC POC RUE);
 - 2. opere ed impianti da realizzare su immobili individuati ai sensi dell'art. 13.22 del Testo coordinato delle norme di PSC POC RUE (immobili soggetti ad intervento con le modalità del restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione e ricomposizione tipologica, ripristino tipologico)
 - 3. modifiche di insegne tradizionali su vetrina e bacheca tutelate indicate nell'ABACO allegato al presente regolamento
 - 4. progetto unitario inerente la collocazione, in edifici ad esclusiva destinazione industriale o artigianale di insegne o marchi di fabbrica, sulle facciate, su facciata, a tetto o su pensilina (art. 21, comma 4).
2. Può inoltre essere richiesto parere nei casi in cui l'istruttoria necessiti di particolari valutazioni tecniche urbanistico-edilizie od estetico-compositive.
3. Gli uffici summenzionati provvedono, di concerto, alla stesura di un protocollo d'intesa per definire procedure e tempi per l'acquisizione dei pareri ed eventualmente stabilire ulteriori criteri o fattispecie di opere ed impianti in base ai quali e per le quali si ritiene opportuna l'acquisizione di pareri.

TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 51

Vigilanza

1. Il Comune vigila tramite la Polizia Municipale sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari autorizzati, nonché sul loro stato di

conservazione e di buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni.

2. Qualunque inadempienza verrà perseguita ai sensi del Codice della strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione e della Legge 24.11.1981 n. 689.
3. Il Dirigente responsabile può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente Regolamento.

Articolo 52

Sanzioni amministrative ai sensi del Codice della Strada e del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni

1. Chiunque installa mezzi pubblicitari e impianti di propaganda, senza aver provveduto a chiedere e ad ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 23, 11° comma, del Codice della Strada e dall'art. 24 del D.Lgs. 15.11.93 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Dalle suddette violazioni, ai sensi degli articoli citati nel comma 1, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei mezzi e degli impianti di che trattasi, a carico dell'autore e a proprie spese.
3. In tutti i casi di installazione abusiva di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, di decadenza dalla autorizzazione, di scadenza del termine di validità della medesima, questi devono essere rimossi, entro il termine fissato. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio con spese a carico del trasgressore.
4. Devono altresì essere rimossi tutti i mezzi pubblicitari e propagandistici aventi contenuto difforme dalle autorizzazioni rilasciate, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, entro il termine di 48 ore dalla notifica del verbale. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio, con spese a carico del trasgressore.
5. Si procederà altresì d'ufficio, con spese a carico del trasgressore in tutti i casi in cui il titolare dell'autorizzazione alla collocazione di segni orizzontali reclamistici striscioni, locandine e stendardi, non provveda alla rimozione degli stessi entro il termine di cui all'art. 28 e 29.
6. I messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati con le modalità indicate dal precedente art. 45, 1° comma, devono essere rimossi entro le 48 ore successive alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio, con spese a carico del trasgressore.
7. Quando la rimozione comporta la necessità di entrare nel fondo altrui, essa non può avvenire se non dopo 15 giorni dalla diffida notificata dal Comune al terzo.
8. Chiunque rimuova, danneggi o comunque manometta gli impianti fissi per le affissioni è sanzionato amministrativamente come previsto dal successivo articolo ed è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Articolo 53

Sanzioni amministrative ai sensi del presente regolamento

1. Per le fattispecie di violazione non espressamente previste e/o disciplinate dal vigente D. Lgs. n. 285/1992, si applicano le norme del presente Regolamento, che ammettono una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 450,00, da irrogare ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla L. n. 689/81 e successive modificazioni. Le violazioni riguardano:
 - a. installazione di impianti pubblicitari e di propaganda senza autorizzazione/segnalazione certificata di inizio attività;
 - b. mancata osservanza delle modalità e prescrizioni contenute nell'autorizzazione o, nel caso di

segnalazione certificata di inizio attività, contenute nel presente regolamento, nonché nelle specifiche norme settoriali.

2. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta nei casi in cui si siano verificati danni a terzi o al Comune.

Articolo 54

Sanzione accessoria della rimozione di mezzi pubblicitari abusivi

1. Alle violazioni delle norme del presente regolamento che comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, consegue la rimozione dei mezzi pubblicitari collocati abusivamente, che sarà applicata con ordinanza del Dirigente responsabile, ove non sia possibile e/o eseguita la regolarizzazione entro il termine stabilito.
2. Nello stesso provvedimento viene indicato il termine finale di rimozione che comunque non potrà superare i trenta giorni dalla notifica.
3. Trascorso tale termine, si provvederà alla rimozione d'ufficio, a spese dell'interessato.

Articolo 55

Ripristino dello stato dei luoghi

1. Nel momento in cui l'autorizzazione cessa per qualsiasi motivo, o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione di restituire nel pristino stato le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto.
2. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e standardi o altri mezzi di pubblicità di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione o evento pubblicizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.
3. In caso di inottemperanza si provvederà da parte dell'Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Articolo 56

Competenze del Settore Gestione e Controlli

ABROGATO

Articolo 57

Norme transitorie e di rinvio. Abrogazioni

1. Fino all'approvazione di nuova regolamentazione in materia, rimane in vigore la disciplina sulle caratteristiche e le tipologie di vetrine consentite nel territorio comunale, contenuta nel precedente regolamento per la collocazione di insegne ed altri mezzi pubblicitari, approvato con deliberazione del CC n. 350 del 24.3.1988. Per quanto riguarda la relativa disciplina abilitativa, si rinvia alla LR 15/2013 "Semplificazione della disciplina edilizia".
2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano il Piano generale degli Impianti di affissione e altri mezzi di pubblicità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 20/7/2000 e modificata con deliberazione consiliare n. 79 del 22/7/2002, il Regolamento

sull'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni, il Codice della strada approvato con D.lgs. 30/4/1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con DPR 16/12/1992, n.495 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Sono altresì fatte salve speciali forme di pubblicità, marchi identificativi, ecc....., previsti da disposizioni normative sovraordinate, quali norme statali e regionali.
4. L'entrata in vigore di nuove norme di modifica al codice della strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento. Comporta altresì l'adeguamento automatico l'entrata in vigore del Regolamento del sito UNESCO, così come perimetrato dallo strumento urbanistico comunale all'art. 13.23 bis del Testo coordinato delle norme di PSC POC RUE e dal Regolamento specifico.
5. Sono abrogate le figure da 1 a 16 e l'elenco delle vetrine, insegne e bacheche di valore storico - tipologico sottoposte a tutela.

Articolo 58

Allegati al regolamento

1. Costituiscono allegati al regolamento:

- All. N. 1. Abaco con le tipologie esemplificative di insegne, tende, targhe e mezzi pubblicitari temporanei in centro storico e bacheche ed Elenco insegne tradizionali su vetrina e bacheca tutelate;
- All. N. 2. articoli del codice della strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazioni riportati a mero titolo di consultazione.

Articolo 59

Entrata in vigore del regolamento – Procedimenti in corso

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo all'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione.
2. L'adeguamento a norme specifiche contenute nel presente regolamento per tutti i mezzi pubblicitari esistenti al momento dell'entrata in vigore, dovrà essere effettuato in caso di qualsiasi loro modifica e/o sostituzione.
3. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono conclusi ed i relativi provvedimenti sono rilasciati secondo le disposizioni del regolamento previgente, fatta salva la facoltà per gli interessati di riavviare il procedimento nell'osservanza del presente regolamento. Si intendono in corso i procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata presentata la domanda per il rilascio dell'autorizzazione o per il suo rinnovo o la comunicazione.



**Comune
di Modena**

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICITA' O PROPAGANDA
E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI SULLE
STRADE E SULLE AREE PUBBLICHE
O DI USO PUBBLICO**

ALLEGATO N° 1

A): Insegne

- A1 - Insegna frontale
- A2 - Insegna su edifici
- A3 - Insegna a bandiera
- A4 - Bandiera mobile
- A5 - Insegna frontale
- A6 - Lettera singola insegna
- A7 - Insegna a bandiera per alberghi

B): Tende

- B1 - Tenda piana avvolgibile manuale
- B2 - Tenda piana avvolgibile automatica
- B3 - Tenda a cappottina
- B4 - Tenda per porticati
- B5 - Tenda a tunnel

C): Targhe e mezzi pubblicitari temporanei in centro storico e bacheche

- C1 - Targhe professionali di esercizio
- C2 - Targhe per alberghi
- C3 - Stendardi temporanei
- C4 - Bacheche

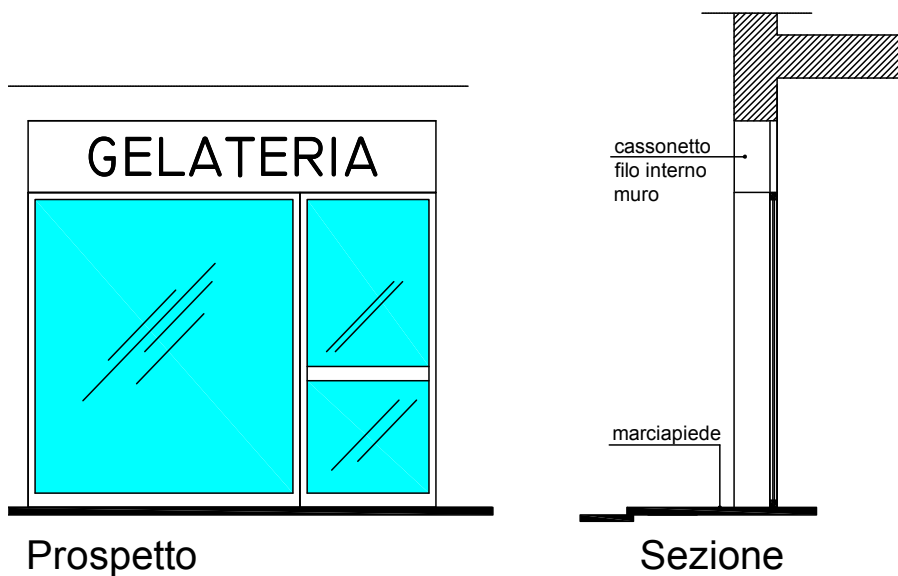
D): Tutela di insegne tradizionali su vetrina e bacheche

- D1 - Tipologie insegna frontale
- D2 - Tipologie insegna o bacheca integrata con vetrina
- d3 - Elenco delle vetrine storiche e fotografie

A) INSEGNE

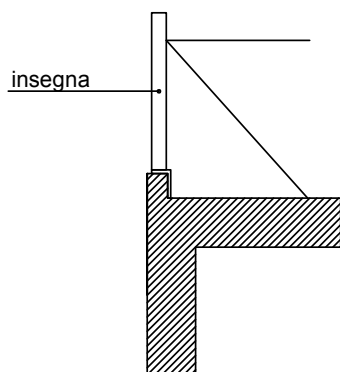
A1 - Insegna frontale (vietate in centro storico)

Insegna frontale a cassonetto installato a filo muro interno, con pannello frontale luminoso.



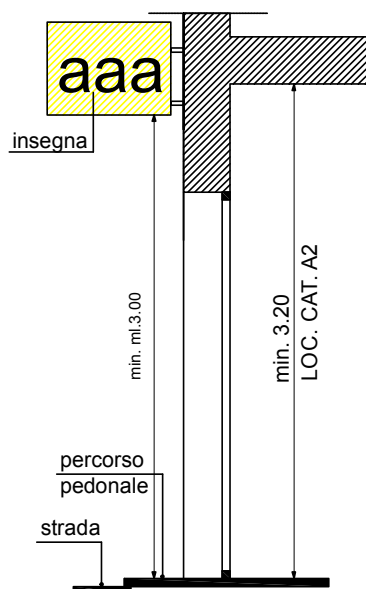
A2 - Insegna su edifici (vietate in centro storico)

Insegna sulla copertura di edifici con destinazione industriale, commerciale o artigianale, con cassonetto o lettere singole, con struttura portante nel retro non visibile



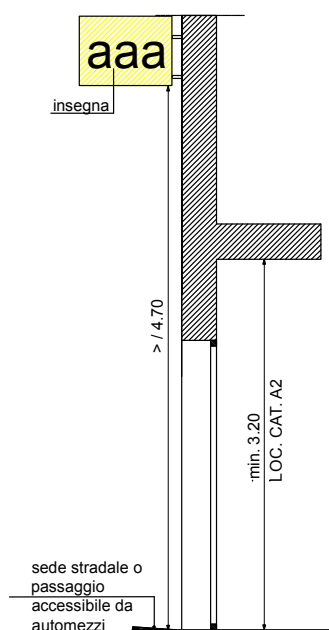
A3 - Insegna a bandiera (vietate in centro storico)

Insegna bifacciale a bandiera verticale o orizzontale ancorata al muro. Se aggetta su percorso pedonale la distanza minima da terra al bordo inferiore deve essere maggiore uguale a ml. 3,00



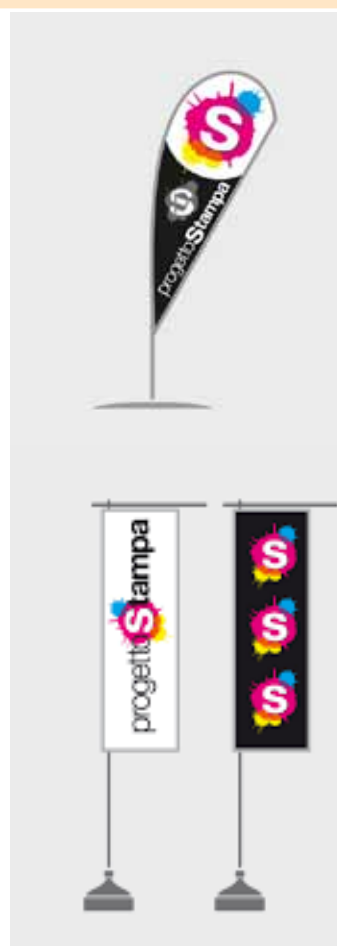
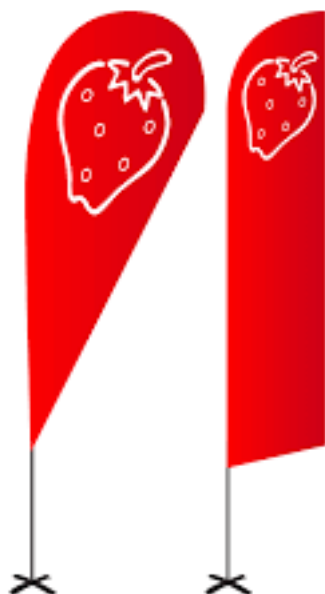
A3 - Insegna a bandiera (vietate in centro storico)

Insegna bifacciale a bandiera verticale o orizzontale ancorata al muro. Se aggetta su sede stradale percorribile da automezzi la distanza minima da terra al bordo inferiore deve essere maggiore uguale a ml. 4,70



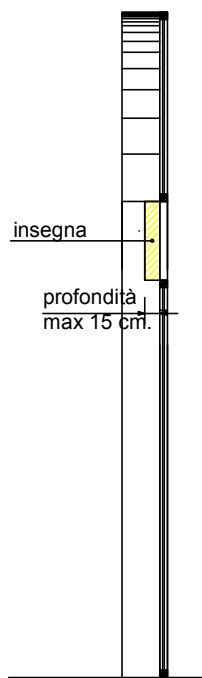
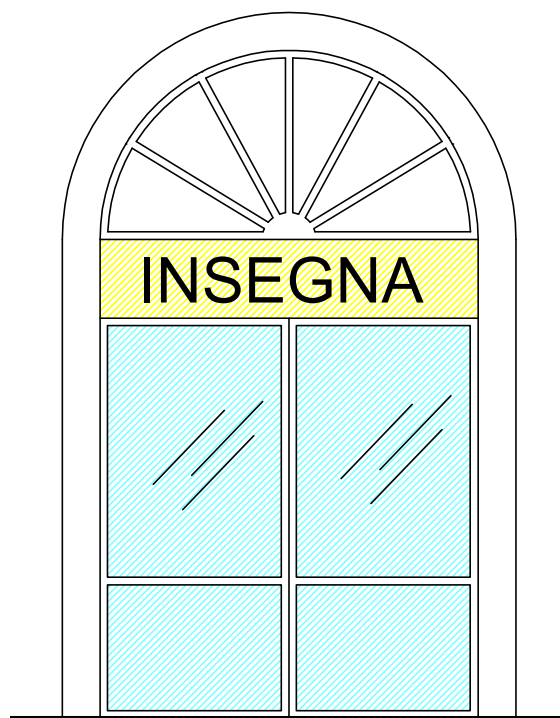
A4 - Bandiera mobile

Bandiera mobile per la promozione pubblicitaria di marchio o logo pubblicitario su supporto proprio.



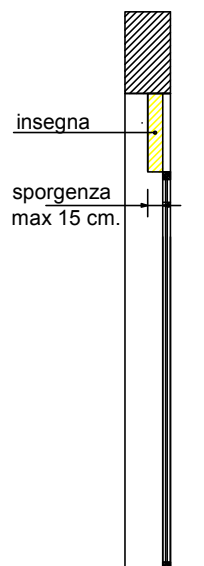
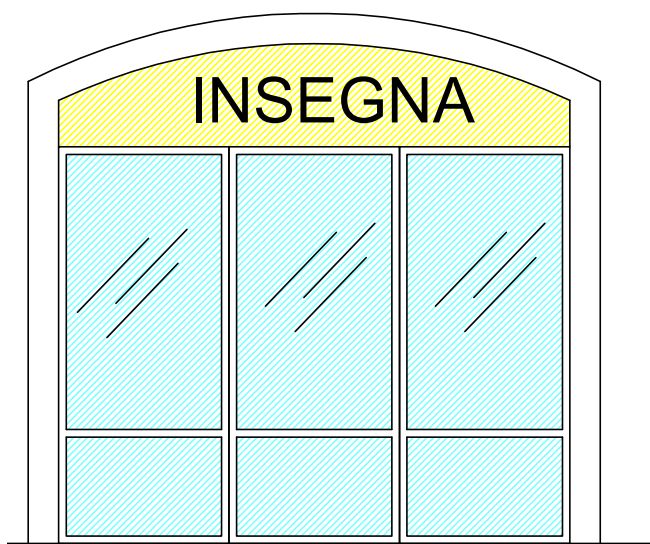
A5 - Insegna frontale

Insegna frontale con cassonetto a filo interno parete, sporgenza max 15 cm , la scritta dovrà essere fatta con solo lettere retroilluminate e fondo opaco.



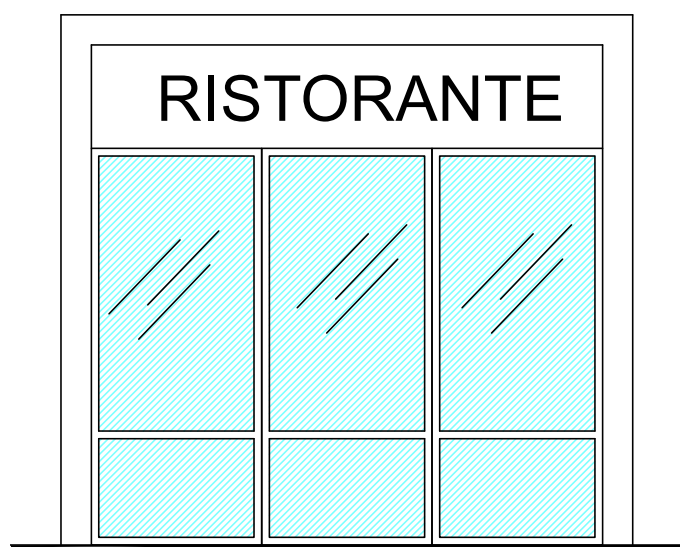
A5 - Insegna frontale

Insegna frontale con cassonetto a filo interno parete, sporgenza max 15 cm , la scritta dovrà essere fatta con solo lettere retroilluminate e fondo opaco

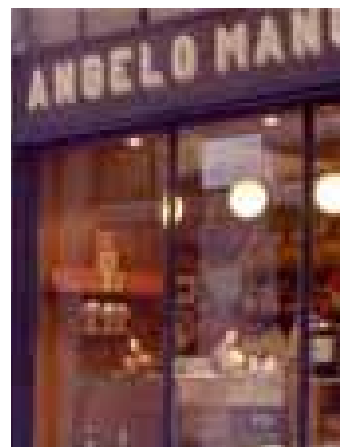


A6 - Insegna lettera singola

Insegna con lettere singole in metallo applicate su pannello incorporato alla vetrina.



A



A6 - Insegna lettera singola

Insegna con lettere in metallo retroilluminate applicate sul pannello incorporato alla vetrina.



A



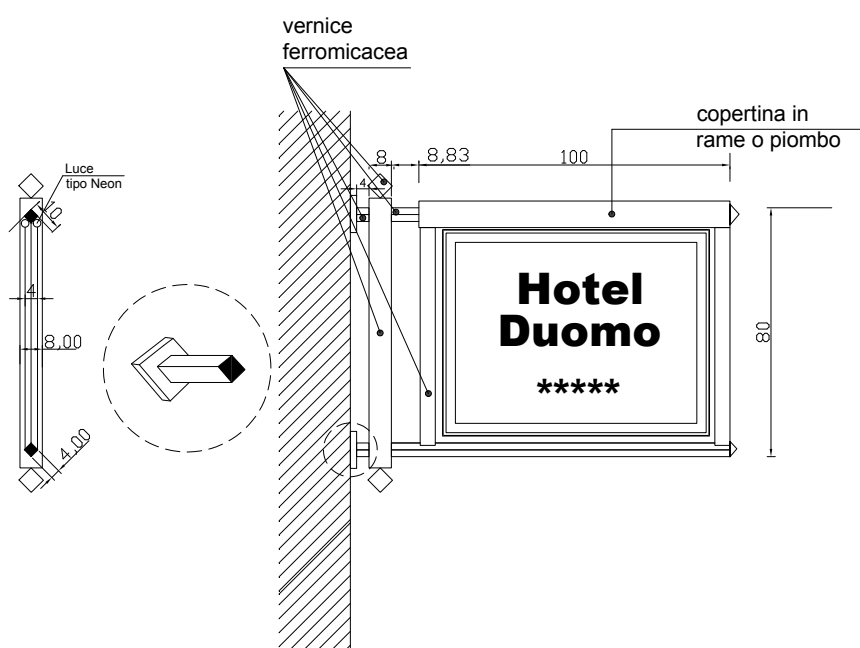
A7 - Insegna a bandiera per alberghi

Insegna a bandiera in metallo, vernice ferromicacea colori RAL 464, 424, 3292.



A7 - Insegna a bandiera per alberghi

Insegna a bandiera in metallo, vernice ferromicacea colori RAL 464, 424, 3292.

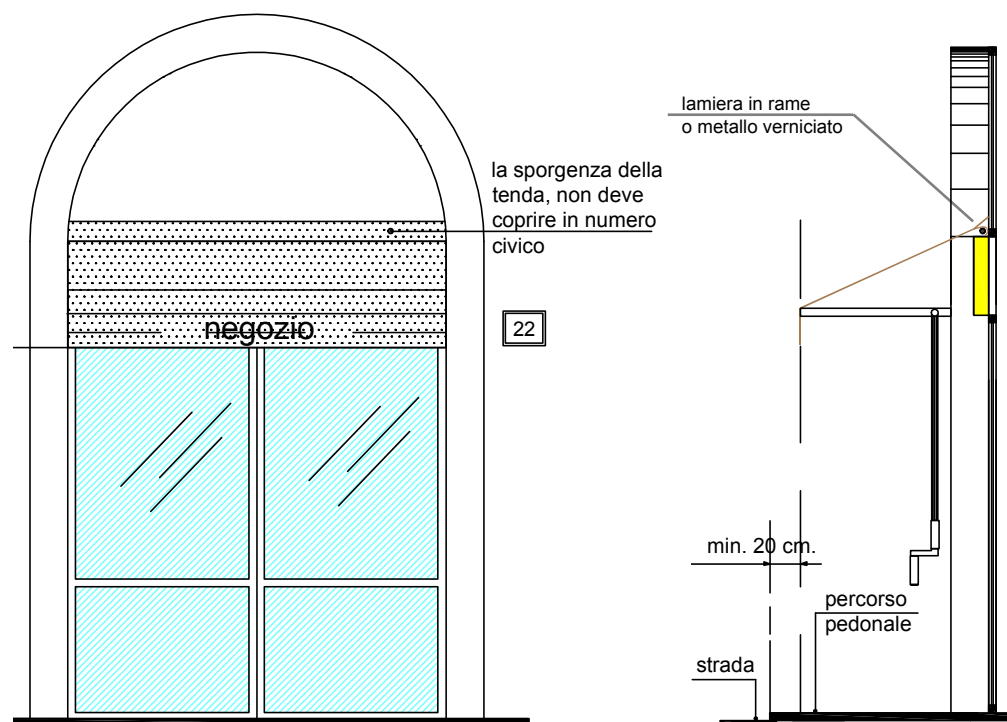


B) TENDE PER ATTIVITA' COMMERCIALI

* N.B. Le tende nel centro storico devono essere di tessuto impermeabile con DIVIETO di utilizzo di telo in PVC.

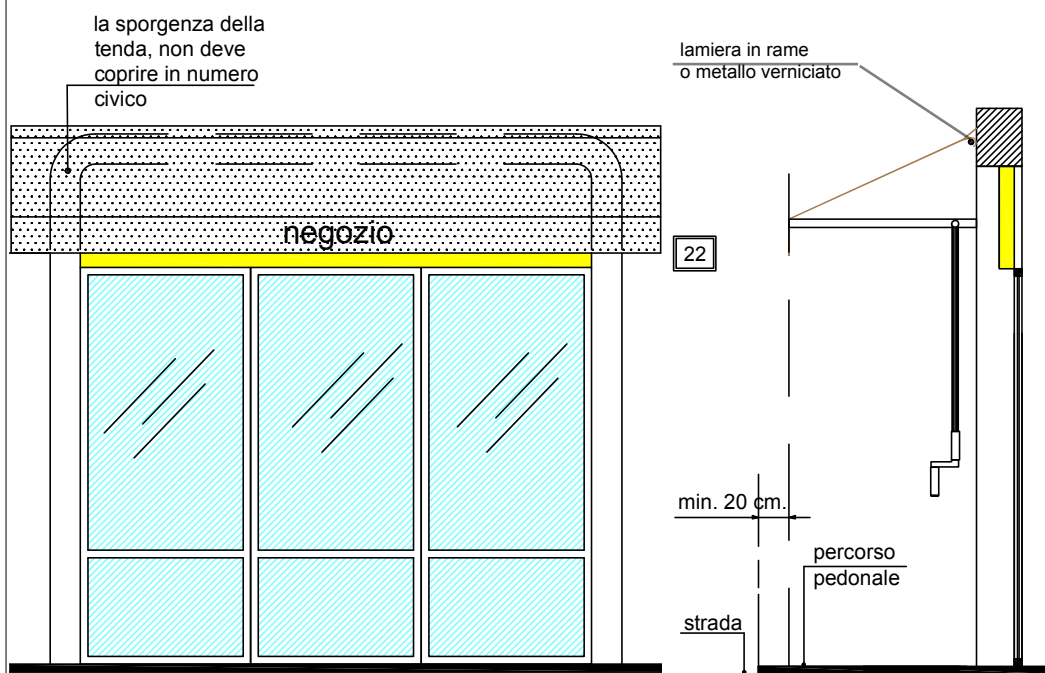
B1 - Tenda piana avvolgibile manuale

Tenda piana avvolgibile manuale, la sporgenza della tenda non dovrà coprire il numero civico, con meccanismo avvolgibile manuale a maniglia. Le tende dovranno essere collocate all'interno della sagoma della vetrina, VIETATI i cassonetti, copertina in lamiera a riparo della tenda avvolta in rame o metallo verniciato grigio H. minima da terra cm. 220 , distanza dal marciapiede min 20 cm.



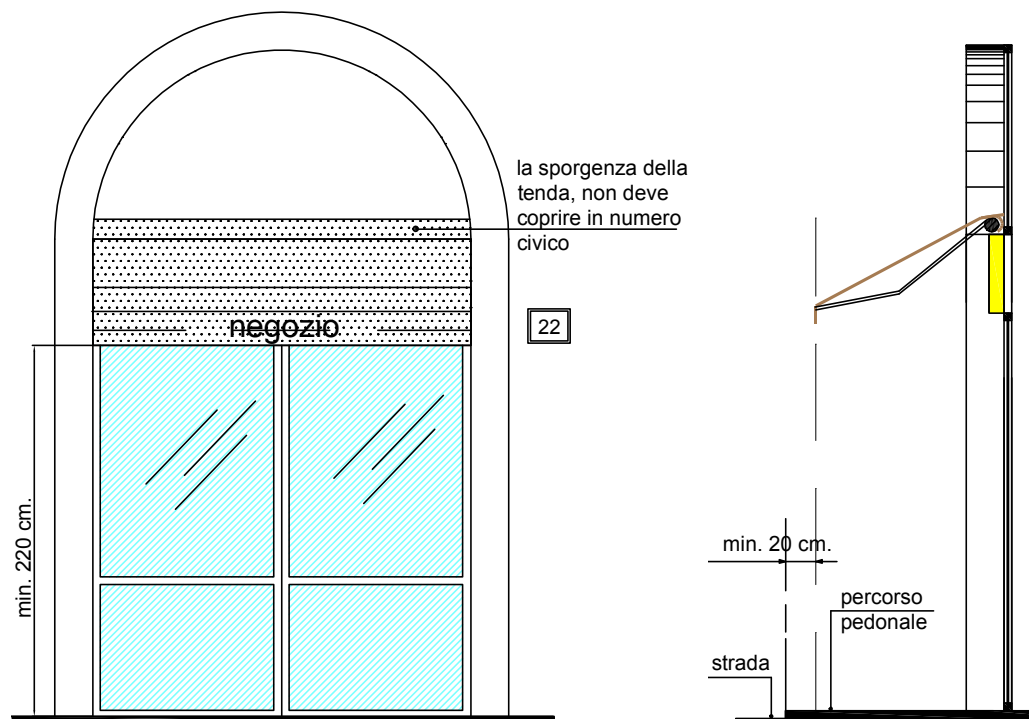
B1 - Tenda piana avvolgibile manuale

Tenda piana avvolgibile manuale, la sporgenza della tenda non dovrà coprire il numero civico, con meccanismo avvolgibile manuale a maniglia, ancorata al muro. Le tende dovranno essere collocate all'interno della sagoma della vetrina, VIETATI i cassonetti, copertina in lamiera a riparo della tenda avvolta in rame o metallo verniciato grigio H. minima da terra cm. 220 , distanza dal marciapiede min 20 cm.



B2 - Tenda piana avvolgibile automatica

Tenda piana avvolgibile automatica, la sporgenza della tenda non dovrà coprire il numero civico, con meccanismo automatico. VIETATI i cassonetti, copertina in lamiera a riparo della tenda avvolta in rame o metallo verniciato grigio H. minima da terra cm. 220 , distanza dal marciapiede min 20 cm.



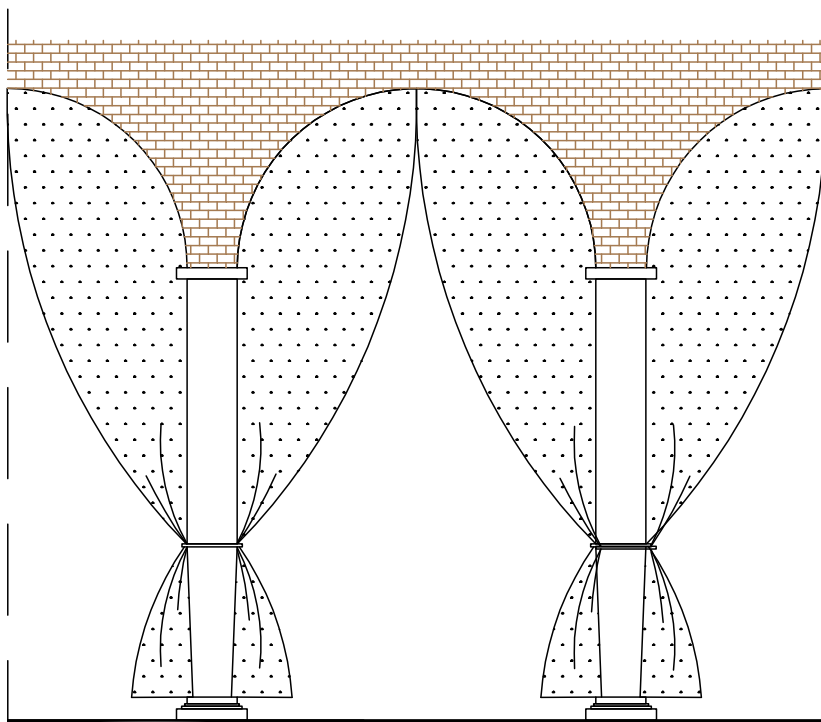
B3 - Tenda a cappottina (vietate in centro storico)

Tenda a cappottina richiudibile, la sporgenza della tenda non dovrà coprire il numero civico, con meccanismo automatico. VIETATI i cassonetti, copertina in lamiera a riparo della tenda avvolta in rame o metallo verniciato grigio H. minima da terra cm. 220 , distanza dal marciapiede min 20 cm.



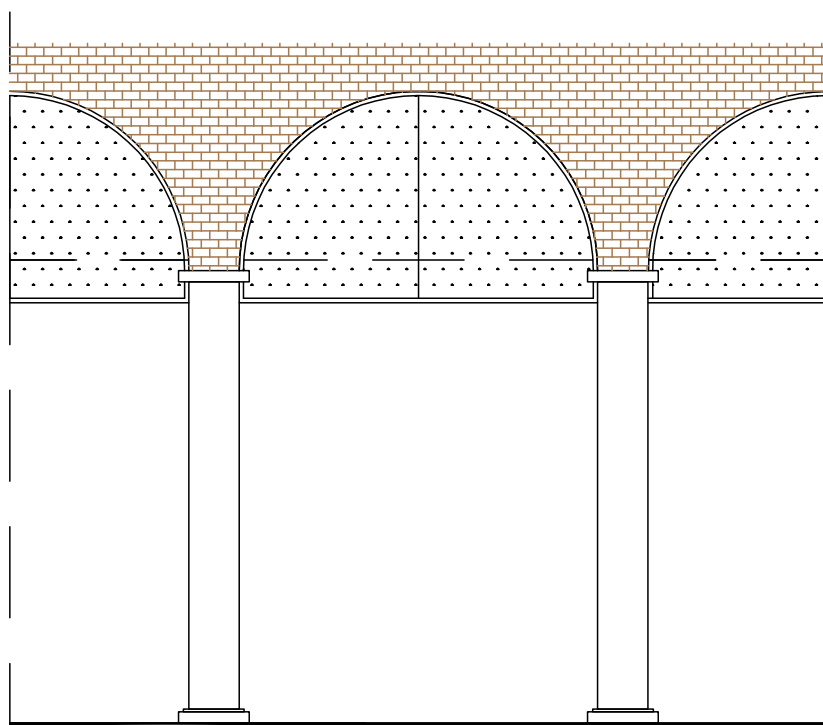
B4 - Tenda per porticati

Tenda a protezione di sole e pioggia nel porticato



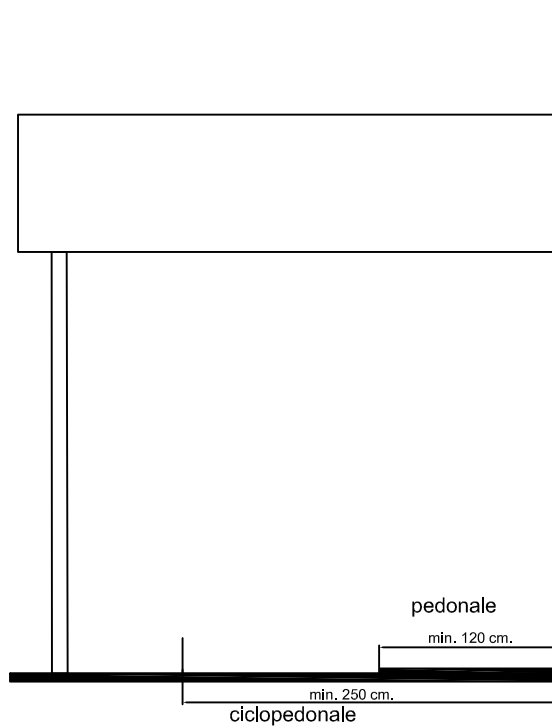
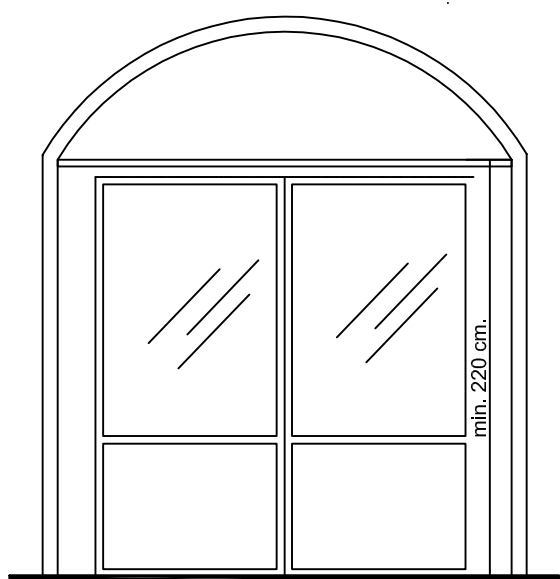
B4 - Tenda per porticati

Tenda mobile (vietato telaio rigido) logo massimo cm. 100 x 50



B5 - Tenda a tunnel

Tenda a tunnel su supporto proprio con tela impermeabile e insegna di esercizio max cm 42 x 30 di protezione all'ingresso dei soli alberghi. La struttura non deve causare intralcio alla percorrenza pedonale (min. 1,20) o ciclabile (min 2,50). Distanza minima da terra ml. 2,20



C)

TARGHE E MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI IN
CENTRO STORICO E BACHECHE

C1 - Targhe professionali di esercizio

Targhe professionali in metallo antiriflesso oppure plexiglass, vetro, legno, tutte collocate a muro.



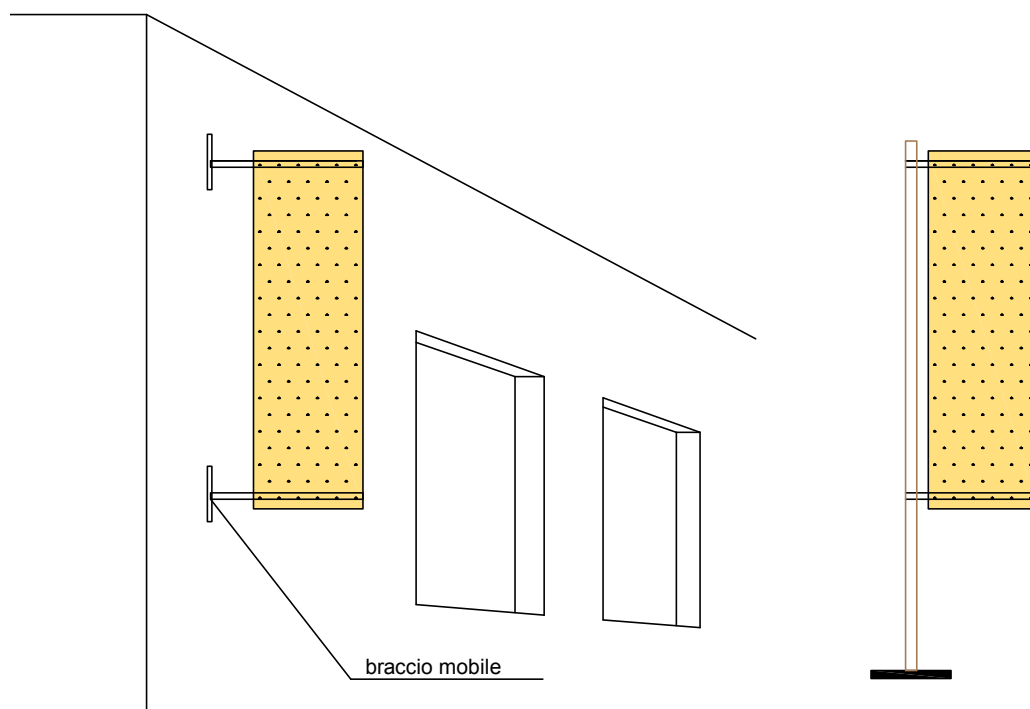
C2 - Targhe per alberghi

Targhe per alberghi



C3 - Stendardi temporanei

Stendardi per comunicazioni pubbliche (sedi, enti, eventi, comunicazioni) in pvc posizionati a parete con braccio mobile oppure su palina nei viali alberati intorno al centro storico.



C4 - Bacheche (fuori dal centro storico)

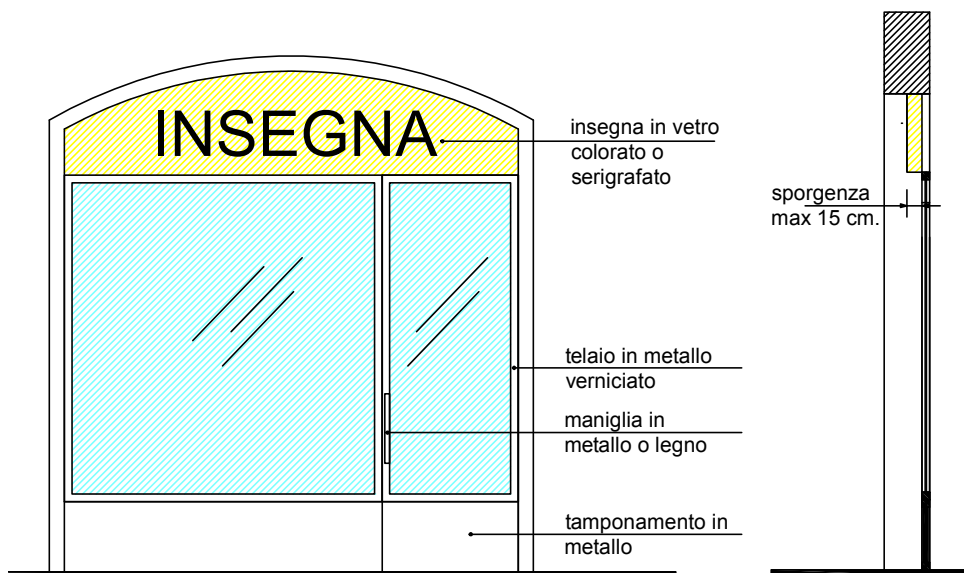
Bacheche commerciali tipo menu' ristoranti posizionata in orizzontale o in verticale, con illuminazione indiretta.



D) TUTELA DI INSEGNE TRADIZIONALI SU VETRINA E BACHECHE

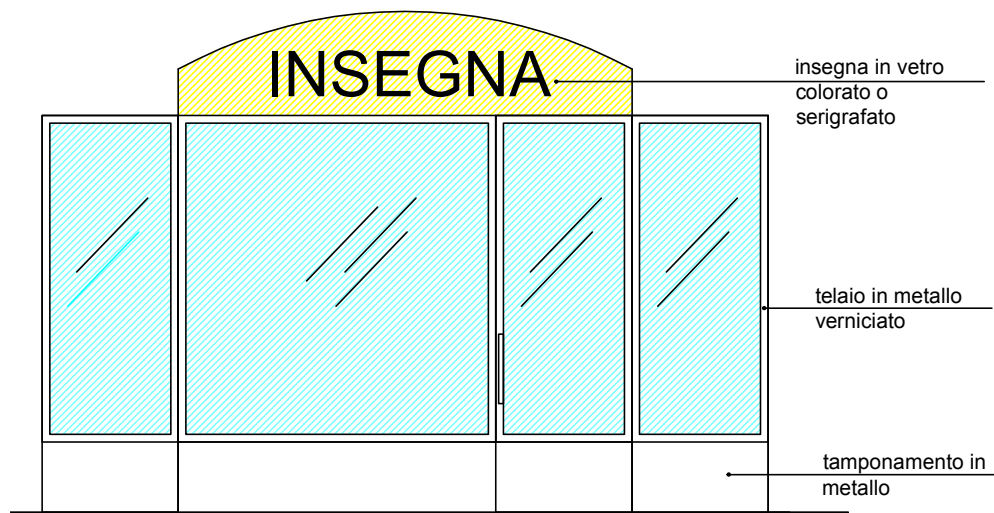
D1 - Tipologie insegna frontale

Insegna in vetro colorato o serigrafato, telaio in metallo verniciato, parte inferiore con tamponamento in metallo, maniglia in legno o metallo. La dimensione massima dell'insegna se interna alla vetrina non deve superare il 5% della superficie della stessa. Non sono ammesse: pubblicità, insegne a cassonetto, insegne luminose sulle vetrine, qualsiasi tipologia di insegna a bandiera. Il telaio della vetrina dovrà essere in ferro verniciato o in legno con zoccolatura inferiore colori grigio nero o marrone



D2- Tipologie insegna o bacheca integrata con vetrina

Insegna in vetro colorato o serigrafato, telaio in metallo verniciato, parte inferiore con tamponamento in metallo, maniglia in legno o metallo. La dimensione massima dell'insegna se interna alla vetrina non deve superare il 5% della superficie della stessa. Non sono ammesse: pubblicità, insegne a cassonetto, insegne luminose sulle vetrine, qualsiasi tipologia di insegna a bandiera. Il telaio della vetrina dovrà essere in ferro verniciato o in legno con zoccolatura inferiore colori grigio nero o marrone (vedi elenco vetrine tradizionali)



D3- ELENCO DELLE VETRINE STORICHE E FOTOGRAFIE

ELENCO DELLE VETRINE STORICHE

1. via Emilia centro n° 145
2. via Emilia centro n° 181
3. via Emilia centro n° 215
4. via Emilia centro n° 77
5. via Farini n° 83
6. via Farini n° 75
7. via Albinelli n° 9
8. via Albinelli n° 13
9. corso Duomo n° 7
10. corso Duomo n° 19
11. corso Duomo n° 35
12. corso Duomo n° 48
13. corso Duomo n° 44/46
14. corso Canalchiario n° 95
15. corso Canalchiario n° 61
16. corso Canalchiario n° 59
17. corso Canalchiario n° 139
18. via Rua Frati n° 54
19. via Sant'Eufemia n° 5
20. via Sant'Eufemia n° 10
21. via Bonasia n° 11
22. via Trivellari n° 5

1 - via Emilia centro n° 145



2 - via Emilia centro n° 181



3 - via Emilia centro n° 215



4 - via Emilia centro n° 77



5 - via Farini n° 83



6 - via Farini n° 75



7 - via Albinelli n° 9



8 - via Albinelli n° 13 e interno mercato



9 - corso Duomo n° 7



10 - corso Duomo n° 19



11 - corso Duomo n° 35



12 - corso Duomo n° 48



13 - corso Duomo n° 44/46



14 - corso Canalchiaro n° 95



15 - corso Canalchiaro n° 61



16 - corso Canalchiaro n° 59



17 - corso Canalchiaro n° 139



18 - via Rua Frati n° 54



19 - via Sant'Eufemia n° 5



20 - via Sant'Eufemia n° 10



21 - via Bonasia n° 11



22 - via Trivellari n° 5



ALLEGATO N.2

PRINCIPALI NORME DEL CODICE DELLA STRADA E DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE RICHIAMATI
NEL REGOLAMENTO COMUNALE

Di nuovo inserimento

Art. 23 Codice della strada.
Pubblicità sulle strade e sui veicoli

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarre l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
2. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42.
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono inoltre consentiti, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresì individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente.
8. È vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per regioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinare ore od a particolari periodi dell'anno.
9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.
11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con il soggetto pubblicizzato.
13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il verbale

di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada.

13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 16.000; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.

13-ter. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis.

13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

13-quater.1. In ogni caso, l'ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater.

13-quinquies. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.

Art. 51 del Regolamento di esecuzione ed attuazione (Art. 23 Cod. Str.)

(Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza)

((1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.

2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 3 m dal limite della carreggiata;
- b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione; d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) 150 m prima dei segnali di indicazione;
- f) 100 m dopo i segnali di indicazione;
- g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice;
- h) 250 m prima delle intersezioni;

i) 100 m dopo le intersezioni;

l) 200 m dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, e' ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;

b) in corrispondenza delle intersezioni;

c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;

d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45 gradi;

e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;

f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;

g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;

h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del codice:

a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;

b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;

c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;

d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.

I comuni hanno la facoltà di derogare, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati alla di-

stanza fissata dal regolamento comunale, sempreche', siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.

6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove e' consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.

7. Fuori dai centri abitati puo' essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 m², ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.

8. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 m², non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 2, ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai regolamenti comunali, sempreche' siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice. Nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapetonali e' disciplinata dai regolamenti comunali, che determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto storico - architettonico, sempreche' siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.

9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;

b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

10. L'esposizione di striscioni e' ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e standardi e' ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e standardi e' limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli standardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m.

11. Fuori dai centri abitati e' vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilita' inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati il periodo di variabilita' ammesso e' fissato dai regolamenti comunali.

12. E' vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

13. Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, e' ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere b), c), d), e), f) ed h). In tal caso le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari e' rispettata una distanza minima di 100 m.

14. Per l'attuazione del comma 4, in attesa della classificazione delle strade, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8.

15. La collocazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimita' dei luoghi di cui all'articolo 23, comma 3, del codice, e' subordinata, oltre che all'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice, al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela.))

Art. 52 del Regolamento di esecuzione ed attuazione (Art. 23 Cod. Str.)

(Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio)

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli ((, insegne di esercizio e altri)) mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera ((l'8%)) delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e ((il 3%)) delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreche' gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. ((In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.))

2. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio ((, entro i centri abitati,)) si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali.

((3. Nelle aree di parcheggio e' ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 m (Elevato al Quadrato) per ogni servizio prestato.))

((4. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del codice e del presente regolamento.))

Art. 54 del Regolamento di esecuzione ed attuazione (Art. 23 Cod. Str.)

(Obblighi del titolare dell'autorizzazione)

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli ((, delle insegne di esercizio)) e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;

c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'articolo 405, comma 1, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;

d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.

2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonche' di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'articolo 51, comma 9, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

(Targhette di identificazione)

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

a) amministrazione rilasciante;

b) soggetto titolare;

c) numero dell'autorizzazione;

d) progressiva chilometrica del punto di installazione;

e) data di scadenza. ((Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.))

((2. La targhetta o la scritta di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.))

**PRINCIPALI NORME DEL CODICE DELLA STRADA E DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED
ATTUAZIONE RICHIAMATI**

Art. 23.

Pubblicità sulle strade e sui veicoli

1. Lungo le strade o in vista di esse e' vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate e' vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

2. E' vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. E' consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.

3. **COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42.**

4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse e' soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza e' dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada e' statale, regionale o provinciale.

5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione e' subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

7. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade e' consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono inoltre consentiti, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresì individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente.

8. E' parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade e' consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per regioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinare ore od a particolari periodi dell'anno.

9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.

11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.

12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con il soggetto pubblicizzato.

13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada.

13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove e' collocato il mezzo pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 16.000; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa e' soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.

13-ter. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis.

13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

13-quater.1. In ogni caso, l'ente proprietario puo' liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformita' al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater.

13-quinquies. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.

Art. 51 (Art. 23 Cod. Str.)

(Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza)

((1. Lungo o in prossimita' delle strade, fuori e dentro i centri abitati, e' consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.

2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, e' imposto un limite di velocita' non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimita' delle strade dove ne e' consentita l'installazione, e' autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 3 m dal limite della carreggiata;
- b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione; d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) 150 m prima dei segnali di indicazione;
- f) 100 m dopo i segnali di indicazione;
- g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice;
- h) 250 m prima delle intersezioni;
- i) 100 m dopo le intersezioni;

l) 200 m dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, e' ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne e' consentita l'installazione, e' comunque vietato nei seguenti punti:

a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;

b) in corrispondenza delle intersezioni;

c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;

d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45 gradi;

e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;

f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;

g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;

h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, e' imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, e' vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso e' autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del codice:

a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;

b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;

c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;

d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.

I comuni hanno la facoltà di derogare, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale, sempreché, siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.

6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.

7. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 m², ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.

8. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 m², non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 2, ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai regolamenti comunali, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice. Nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapetonali è disciplinata dai regolamenti comunali, che determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto storico - architettonico, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.

9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;

b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

10. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m.

11. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati il periodo di variabilità ammesso è fissato dai regolamenti comunali.

12. È vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

13. Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere b), c), d), e), f) ed h). In tal caso le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m.

14. Per l'attuazione del comma 4, in attesa della classificazione delle strade, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8.

15. La collocazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimità dei luoghi di cui all'articolo 23, comma 3, del codice, è subordinata, oltre che all'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice, al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela.))

Art. 52 (Art. 23 Cod. Str.)

(Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio)

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli ((, insegne di esercizio e altri)) mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera ((l'8%)) delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e ((il 3%)) delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreche' gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. ((In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.))

2. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio ((, entro i centri abitati,)) si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali.

((3. Nelle aree di parcheggio e' ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 m (Elevato al Quadrato) per ogni servizio prestato.))

((4. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del codice e del presente regolamento.))

Art. 54 (Art. 23 Cod. Str.)

(Obblighi del titolare dell'autorizzazione)

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli ((, delle insegne di esercizio)) e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;

c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'articolo 405, comma 1, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;

d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.

2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonche' di striscioni, locandine e standardi, nei casi previsti dall'articolo 51, comma 9, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Art. 55 (Art. 23 Cod. Str.)

(Targhette di identificazione)

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovra' essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

a) amministrazione rilasciante;

b) soggetto titolare;

c) numero dell'autorizzazione;

d) progressiva chilometrica del punto di installazione;

e) data di scadenza. ((Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, e' ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.))

((2. La targhetta o la scritta di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.))